

**C.T. Prov. Milano 20.9.2011 n. 202**

**IL Svolgimento del processo**

La D. C. srl ha impugnato l'avviso di liquidazione n. [Omissis] con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6, ha proceduto alla riqualificazione di un'operazione di compravendita di un centro commerciale classificandola come cessione di ramo d'azienda e dunque accertando maggiori imposte complementari di registro, ipotecarie e catastali a carico della ricorrente di complessivi € 636.216.

L'avviso impugnato prende le mosse dalla struttura dell'operazione, che si è articolata in due atti notarili a ministero del notaio R. di Milano che hanno attuato il conferimento nella ricorrente del predetto centro commerciale da parte della proprietaria Cooperativa E. e la contestuale cessione delle quote della ricorrente dalla stessa Cooperativa E. alla A.

L'Ufficio ha qualificato il conferimento nella ricorrente del centro commerciale come cessione d'azienda e conseguentemente ha applicato l'imposta di registro.

Per contro la ricorrente lamenta che l'Ufficio è decaduto dall'azione in quanto gli atti notarili suddetti sarebbero stati registrati il 15 marzo 2007 e la notifica dell'atto impugnato è intervenuta il 15 marzo 2010; il suo difetto di legittimazione passiva per essere stata solo un mero SPV (special purpose vehicle) nell'ambito della suddetta operazione, l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per assenza dei presupposti che consentono l'applicazione della norma di cui all'art. 20 del DPR 131/86.

L'Ufficio si è costituito in giudizio chiedendo la conferma dell'avviso impugnato.

A seguito di ordinanza emessa da questa Commissione in data 13 dicembre 2010, la ricorrente ha prodotto in giudizio copia dei due contratti notarili sopra indicati, strumento dell'operazione.

**Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato.

La Commissione osserva innanzitutto che non può essere accolta l'eccezione di decadenza, essendo stato notificato l'avviso tempestivamente - l'ultimo giorno utile.

Per quanto riguarda il merito la Commissione osserva che la D. C. srl è stata l'oggetto della negoziazione e non uno dei suoi protagonisti, in quanto si tratta della società costituita ad hoc per fungere da intestataria del centro commerciale compravenduto.

Quindi anche se l'operazione desta molte perplessità circa la sua legittimità sotto il profilo dell'elusione, certamente non è alla D.C. che l'Ufficio deve rivolgersi, in quanto quest'ultima, posta la veste che ha avuto nell'operazione, è certamente sfornita di legittimazione passiva.

Dato il suddetto quadro nel quale si è svolta l'operazione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso annullando l'avviso di liquidazione impugnato.

Spese compensate.